

**In Italia, dal 19 gennaio 2013, si è stabilito che:**

- **Ad ogni RINNOVO** patente **si procederà al duplicato del documento di guida**. Tale disposizione entrerà in vigore con apposite circolari applicative, presumibilmente a fine aprile.
- Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e **per tre anni a partire dal settantesimo anno di età**. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età (tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato), le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE **abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE**. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE (*cf. art.126 c.4 cds*). Nel caso in cui il titolare di patente di cat. D1, D, E, non abbia **più** unicamente **i requisiti di età**, previsti in Italia, per determinate categorie di patente, egli potrà scegliere di mantenerle comunque nell'elencazione delle categorie possedute nel proprio documento di guida duplicato, **con la CONSAPEVOLEZZA** della NON IDONEITA' ALLA GUIDA per i veicoli interessati, sul territorio italiano. Non essendo oggetto di armonizzazione comunitaria, **le prescrizioni relative alle età massime sono applicabili solo ai titolari di patente rilasciata in Italia** e pertanto la sanzione per violazione dei limiti di età massima nella conduzione di veicoli commerciali è applicabile alle sole patenti rilasciate in Italia.
- La nuova norma sul rinnovo obbligatorio e periodico della patente di guida rimuove gli ultimi residui ostacoli alla libera circolazione dei conducenti in ambito UE. Il principio fondamentale consiste nel fatto che tutte le patenti di guida rilasciate a partire dalla data di applicazione della nuova direttiva **avranno la validità riportata sulla patente di guida stessa**.
- Prima della scadenza **il titolare dovrà rinnovare la patente di guida nel paese dove risiede normalmente**. A partire da tale data lo Stato membro di residenza applicherà il nuovo periodo di validità e avrà la facoltà di imporre una visita medica se essa è prevista per i suoi cittadini. Queste disposizioni, in conclusione, garantiranno la necessaria certezza giuridica ai titolari di patente di guida.
- Le patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione dell'attuale direttiva, e che sono tuttora valide e in circolazione, dovranno essere sostituite, in tutti gli Stati, da una nuova patente di guida entro al più tardi il **2033**.
- Uno Stato membro potrà inoltre esigere che, **due anni dopo aver preso la residenza sul suo territorio**, il titolare di patente di guida rilasciata in un altro Stato membro **senza i periodi di validità** stabiliti dalla direttiva (ad esempio, con un periodo di validità indefinito) proceda al rinnovo della patente, così come recepito in Italia.

**DUPLICATO patente di guida:** come è noto le patenti di primo rilascio ed i loro duplicati, **non saranno più stampate dalle locali Motorizzazioni** ma dal CED del Ministero che le spedisce agli stessi uffici per la loro consegna.

Nulla cambia nel ruolo tenuto oggi dagli studi di consulenza ed autoscuole in materia, i quali potranno chiedere il duplicato presentando la documentazione allo sportello Motorizzazione (che si farà carico di inserire manualmente la richiesta ed attivare la nuova procedura) oppure inviandola informaticamente con il prenotato duplicato patente.

In quest'ultimo caso l'Ufficio, una volta acquisita la documentazione cartacea entro l'orario di chiusura del giorno successivo (nulla è cambiato rispetto al passato), procederà alla verifica documentale e alla "validazione/accettazione" delle formalità attraverso "un click" che genera, solo in quel momento, l'avvio della lavorazione informatica/stampa della patente presso gli uffici centrali del CED:

- stampa del giorno successivo,
- spedizione dopo due giorni.

Nulla cambia per i duplicati a seguito di smarrimento con il doppio canale (Organo Polizia spedisce al CED che spedisce in contrassegno all'intestatario oppure si duplica in Motorizzazione per mancanza dati al CED o per volontà dell'Utente - cd procedura d'urgenza).

Si ribadisce la "decisiva" importanza che assume l'attività locale UMC nel validare/accettare "subito" la richiesta presentata, un ruolo sempre più indirizzato "nel controllo" anziché nella "lavorazione delle formalità".

Naturalmente sul modello TT2112 (disponibile su [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it).) saranno inserite tutte le notizie dovute, e apposte (a pag. 7 dello stesso modello) la foto e la firma (in questa prima fase non obbligatoria) del titolare della patente.

**La foto**, le caratteristiche del formato dovranno rispettare le dimensioni di h 4 cm ( $\pm 0,5$  cm) e largh. 3,3 cm ( $\pm 0,5$  cm) con un rapporto l/h che non deve superare l'80% mentre quelli relativi alla risoluzione immagine sono per la dimensione foto pari a  $\leq 35$  k , con DPI  $\geq 200$ .

**La firma** invece andrà scandita con una grandezza che non deve superare il riquadro previsto dal nuovo modello TT 2112